

Codice A1701B

D.D. 26 marzo 2021, n. 278

L.R. 1/2019 art. 15. Approvazione dello schema di Convenzione con il Vivaio Cooperativo Regionale Piemontese (VIVALB) s.c.r.l. per la conduzione della screen house e dei campi di piante madri marze e per la premoltiplicazione delle selezioni clonali del Ce.pre.ma.vi. per gli anni 2021 e 2022



ATTO DD 278/A1700A/2021

DEL 26/03/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

OGGETTO: L.R. 1/2019 art. 15. Approvazione dello schema di Convenzione con il Vivaio Cooperativo Regionale Piemontese (VIVALB) s.c.r.l. per la conduzione della screen house e dei campi di piante madri marze e per la premoltiplicazione delle selezioni clonali del Ce.pre.ma.vi. per gli anni 2021 e 2022

Con deliberazione dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte (ESAP) n. 45/79-CA-9 del 2/5/79 è stato istituito il Centro di Premoltiplicazione del Materiale Viticolo Piemontese (CE.PRE.MA.VI), presso l'azienda agricola Bardelli di Alba (CN), frazione Vaccheria al fine di:

- favorire la più vasta e pronta utilizzazione dei risultati della ricerca scientifica applicata al settore del miglioramento genetico e sanitario della vite;
- produrre “materiale di base”, a partire dal “materiale iniziale” proveniente dalle piante madri marze allevate nella screen house, per i vivaisti autorizzati alla produzione di materiale viticolo per la costituzione di propri campi di piante madri destinati alla produzione commerciale di marze, talee e barbatelle franche di piede o innestate di qualificazione certificata;
- promuovere iniziative scientifiche, didattiche e dimostrative.

A seguito della soppressione dell'ESAP, disposta con L.R. 23 febbraio 1995, n. 18 la Regione Piemonte è subentrata a tale Ente nello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite.

La conservazione in screen house e nei campi di piante madri delle selezioni clonali premoltiplicate al Ce.pre.ma.vi. è un'attività necessaria per garantire il trasferimento delle innovazioni ottenute attraverso il miglioramento genetico della vite svolta in Piemonte dal Costitutore (C.N.R. – Istituto Protezione Sostenibile delle Piante – unità di Grugliasco).

Le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, sono contenute nel D.Lgs. n. 214/2005.

Il D.M. 8 febbraio 2005 recante “Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione

vegetativa della vite”, in particolare agli articoli 5, 6 e 11 stabilisce che il controllo e la certificazione sul materiale di moltiplicazione della vite di categoria iniziale e base sia eseguito da personale autorizzato dal Ministero in collaborazione con le Regioni. Le spese del suddetto controllo sono coperte dalle tariffe per il controllo e la certificazione della vite versate dai vivaisti a norma dell’art. 7 del medesimo Decreto.

Il Decreto ministeriale 7 luglio 2006 modifica gli allegati I, II, III e IV del D.M. 8 febbraio 2005 al fine di recepire la direttiva 2005/43/CE della Commissione del 23 giugno 2005 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite. In particolare l’allegato I del suddetto Decreto stabilisce le condizioni relative alle colture ed allo stato sanitario del materiale di moltiplicazione iniziale, di base, certificato, standard.

Per garantire ai vivaisti la fornitura di materiale di base con i requisiti previsti dalle norme sopra richiamate, il Ce.pre.ma.vi. necessita di campi di piante madri marze, per la produzione di materiale di base di selezioni clonali sia piemontesi che liguri, completamente protetti da rete anti-insetto.

L’art. 15 comma 1 della L.R. 1 del 22 gennaio 2019 prevede che, al fine di promuovere la produzione di materiale vivaistico viticolo certificato, la Regione realizza, in quanto titolare, direttamente o affidando il servizio a soggetti qualificati, l’attività del centro di premoltiplicazione materiale viticolo (CEPREMAVI), autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ad esercitare la funzione di nucleo di premoltiplicazione del materiale vegetativo della vite.

La DGR n. 22 – 12329 del 19 aprile 2004 indica le modalità e gli indirizzi relativi all’affidamento dell’incarico per lo svolgimento delle attività del Ce.pre.ma.vi, in particolare stabilisce che:

- l’incarico di condurre i campi di piante madri marze e della screen house in cui sono conservati i materiali iniziali utilizzati per la premoltiplicazione delle selezioni clonali sia affidato ad un’azienda vivaistica, dotata della necessaria esperienza e di adeguate strutture;
- l’individuazione dell’azienda vivaistica e l’attuazione di tale procedimento saranno fatte dal Settore Produzioni agrarie e zootecniche (ex Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali) che richiederà al vivaio, sulla base di un programma di attività annuale, il preventivo di spesa, valuterà la congruità del preventivo stesso e provvederà ad assumere i successivi atti di impegno e liquidazione;
- la premoltiplicazione delle selezioni clonali potrà essere affidata dal medesimo Settore allo stesso vivaio o ad altra azienda vivaistica indicata, di comune accordo, dalle associazioni vivaistiche piemontesi. Tale incarico non comporterà comunque alcun costo aggiuntivo per la Regione, poiché, a fronte dei costi sostenuti per la produzione, confezionamento e consegna del materiale di base l’azienda individuata incasserà i proventi della vendita del materiale stesso.

La determinazione dirigenziale 2 dicembre 2020, n. 866 individua nel Vivaio Cooperativo regionale Piemontese VIVALB s.c.r.l. (P.IVA 00951700046), con sede in Alba (CN), frazione Vaccheria, 45 (di seguito denominato VIVALB), il soggetto idoneo allo svolgimento delle attività sopra descritte in quanto possiede le necessarie competenze tecnico-agronomiche ed un’esperienza ultradecennale in ambito vivaistico con particolare riferimento alla produzione di materiale di categoria “base” ed è l’unico a disporre delle necessarie strutture ed impianti (campi di piante madri protetti da reti anti-insetto, screen house per la conservazione delle selezioni clonali, impianto per la termoterapia del materiale da propagazione).

La medesima determinazione dirigenziale 2 dicembre 2020, n. 866 impegna le risorse in favore del Vivaio Cooperativo Regionale Piemontese (VIVALB) s.c.r.l. per la conduzione della screen house e dei campi di piante madri marze del Ce.pre.ma.vi. per gli anni 2021 e 2022 demandando ad un

successivo atto la formalizzazione dell'incarico mediante approvazione dello schema di Convenzione.

Con nota prot. n. 12 del 4 gennaio 2021, l'Associazione Vignaioli Piemontesi - sezione vivaistica - auspica il rinnovo dell'affidamento dell'incarico di conduzione della screen house, dei campi di piante madri marze e di premoltiplicazione al medesimo vivaio Vivaio Cooperativo Regionale Piemontese (VIVALB) s.c.r.l. offrendo collaborazione per soddisfare e garantire continuità al comparto vivaistico viticolo regionale.

Il Settore Produzioni agrarie e zootecniche ha chiesto al Vivalb di fornire un programma di attività di premoltiplicazione delle selezioni clonali (nota prot. n. 1785 del 21 gennaio 2021); il Vivalb con nota prot. 25766 del 11 marzo 2021 ha fornito un protocollo di collaborazione sottoscritto con un altro vivaio per lo svolgimento delle attività di premoltiplicazione.

Il Settore ha valutato positivamente il programma di attività di premoltiplicazione e ritiene:

- che la collaborazione tra vivai colga le indicazioni fornite dall'Associazione vivaistico viticolo piemontese e sia finalizzata al miglioramento della quantità e della qualità della produzione grazie all'esperienza maturata dai singoli soggetti.
- di affidare l'attività di premoltiplicazione per gli anni 2021 e 2022 al Vivaio Cooperativo Regionale Piemontese (VIVALB) s.c.r.l., formalizzando l'incarico mediante approvazione della Convenzione, il cui schema è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1).

L'art. 15 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 consente alle pubbliche amministrazioni di stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli, al fine di "promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio". Tramite le predette convenzioni possono essere stipulati contratti di appalto, in deroga alle norme vigenti, per importi annuali, nel caso di imprenditori agricoli in forma associata, non superiori a 155.653,00 euro (ex 300 milioni di lire).

Al fine di dare continuità all'attività svolta dal suddetto Centro, occorre, quindi:

- formalizzare l'incarico di mantenimento dei materiali di moltiplicazione iniziali nella screen house, la conduzione dei campi di piante madri marze di base, protetti da rete anti-insetto e la premoltiplicazione delle selezioni clonali mediante sottoscrizione di una Convenzione, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1);
- approvare i programmi delle attività di premoltiplicazione delle selezioni clonali per il 2021 e 2022, condotte dal Vivalb in collaborazione con un altro vivaio;
- affidare la premoltiplicazione delle selezioni clonali al Vivaio Cooperativo Regionale Piemontese (VIVALB) s.c.r.l., in collaborazione con un altro vivaio con il quale il Vivalb stesso ha sottoscritto un protocollo di collaborazione (agli atti del Settore),
- prendere atto che l'attività di premoltiplicazione non prevede alcun costo aggiuntivo per la Regione, come previsto dalla sopra citata DGR n. 22 – 12329 del 19 aprile 2004,
- formalizzare l'incarico di premoltiplicazione mediante sottoscrizione della medesima Convenzione, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1);

Considerato che il Reg. (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito solo "GDPR", approvato il 27 aprile 2016, è entrato ufficialmente in vigore il 24 maggio 2016 e si applica in tutti gli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018.

Considerato che con la Deliberazione della Giunta Regionale 18 maggio 2018 n. 1-6847 “Adempimenti in attuazione del Reg. (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). Revoca DGR n. 1-11491 del 3.06.2009” vengono nello specifico, designati:

- la Giunta regionale quale Titolare del Trattamento dei dati personali;
- Delegati del trattamento per la Giunta regionale a) i Responsabili delle Direzioni regionali, esclusivamente per i trattamenti di dati personali connessi all'espletamento delle funzioni amministrative di staff di diretta competenza; b) i Responsabili dei Settori (o delle strutture temporanee e di progetto) esclusivamente per i trattamenti di dati personali connessi all'espletamento delle funzioni amministrative di competenza;

Viene inoltre deliberato;

- la possibilità di designare i Responsabili (esterni) del trattamento che trattano dati per conto del Titolare;
- di istituire, a cura del Titolare, il Registro delle attività di trattamento e di porre in essere in capo al medesimo gli obblighi derivanti dalla valutazione d'impatto sulla protezione dei medesimi (DPIA), nel caso di trattamenti che comportino un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche e, conseguentemente, mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento sia effettuato conformemente al GDPR;
- di riconoscere in capo al Titolare ed al Responsabile (esterno) del trattamento l'obbligo di notificare la violazione dei dati personali all'autorità di controllo e di comunicare le eventuali violazioni dei dati personali all'interessato (Data breach);

Considerato che con la successiva Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2018, n. 1-7574 “Adempimenti in attuazione al Regolamento UE 2016/67. Designazione degli incaricati e istruzioni operative. Disposizioni procedurali in materia di incidenti di sicurezza e di violazione di dati personali (Data Breach), adozione del relativo registro e modello di informativa” vengono adottati:

- le istruzioni operative per tutti gli incaricati del trattamento;
- le disposizioni procedurali in caso di incidenti di sicurezza e di violazione di dati personali (Data breach), in attuazione dell'articolo 33 del GDPR;

il relativo Registro delle violazioni, al fine di consentire all'autorità di controllo di verificare il rispetto della norma, nonché di definire le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nel processo di Data Breach, qualora la violazione impatti su risorse informatiche o analogiche oppure su entrambe;

- il modello di informativa da adottare nel caso di raccolta di dati personali dei soggetti interessati, in attuazione dell'art. 13 del GDPR.

Considerato che la Regione ha previsto dotarsi di un registro dei trattamenti ai sensi dell'articolo 30 del GDPR, in cui vengono esplicitate tutte le attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità, tra le quali: “Affidamento dell'attività di conduzione della screen house e dei campi di piante madri marze del Centro di Premoltiplicazione materiale viticolo (Ce.pre.ma.vi.)”; Considerato che tale trattamento è stato individuato in capo al Settore con nota 6 settembre 2019 n. 22696;

Considerato che l'Amministrazione regionale, ai sensi della deliberazione della Giunta 18 maggio 2018, n. 1-6847 provvederà all'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento sia effettuato conformemente al GDPR;

Considerato che ai sensi dell'articolo 4 del GDPR per Titolare del trattamento si intende la persona

fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

Considerato che ai sensi della citata deliberazione della Giunta 18 maggio 2018, n. 1-6847 il Dirigente pro tempore del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche è il Delegato del titolare del trattamento dei dati effettuati all'interno del Settore regionale ed, in particolare, agisce in nome e per conto della Giunta regionale del Piemonte;

Visto il d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni.

Si dà atto dell'osservanza dei criteri così come previsto dal combinato disposto dai commi 4, 3 e 1 dell'articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 2014, n.14 , citati nella D.G.R. n. 22-12329 del 19 aprile 2004.

Dato atto che il procedimento sotteso al presente atto è denominato "Affidamento dell'attività di conduzione della screen house e dei campi di piante madri marze del Centro di Premoltiplicazione materiale viticolo (Ce.pre.ma.vi)" ed è regolato, ai sensi dell'art. 2 della L. 241/90 e dell'art. 8 della l.r. 14/2014, dalla deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908".

Atteso che il responsabile del procedimento è il Responsabile pro-tempore del Settore Produzioni agrarie e zootecniche; il termine finale del procedimento è di 60 giorni a partire dall'inizio dell'annata vivaistica (31 gennaio di ogni anno) nel caso in cui le risorse siano disponibili; in caso contrario, dalla data in cui le risorse sono disponibili. Il provvedimento finale è una determinazione dirigenziale di approvazione dello schema di convenzione che definisce le attività, l'impegno di spesa e la tempistica delle attività.

Ritenuto che il presente provvedimento sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b del d. lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente".

Dato atto, ai sensi dell'art. 8 Legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla DGR 18 ottobre 2019, n. 10-396.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL VICARIO DELLA DIREZIONE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'art 15 L.R. 1/2019
- D.Lgs. n. 214/2005
- D.M. 8 febbraio 2005 e D.M. 7 luglio 2006 che recepisce la direttiva 2005/43/CE

- Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228
- artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001
- DGR n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni" parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000";

DETERMINA

1. per le motivazioni descritte in premessa, di formalizzare l'incarico di mantenimento dei materiali di moltiplicazione iniziali nella screen house e la conduzione dei campi di piante madri marze di base, protetti da rete anti-insetto mediante sottoscrizione di una Convenzione, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1).

2. di approvare i programmi delle attività di premoltiplicazione delle selezioni clonali per il 2021 e 2022, presentati dal Vivaio Cooperativo Regionale Piemontese (VIVALB) s.c.r.l. in collaborazione con un altro vivaio con il quali il Vivalb stesso ha sottoscritto un protocollo di collaborazione (agli atti del Settore);

3. di affidare la premoltiplicazione delle selezioni clonali per il 2021 e 2022 al Vivaio Cooperativo Regionale Piemontese (VIVALB) s.c.r.l.;

4. di formalizzare l'incarico di premoltiplicazione mediante sottoscrizione della medesima Convenzione, di cui al punto 1;

5. di prendere atto che l'attività di premoltiplicazione non prevede alcun costo aggiuntivo per la Regione, come previsto dalla sopra citata DGR n. 22 – 12329 del 19 aprile 2004.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché nel sito istituzionale www.regione.piemonte.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 comma 1, lettera b del del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL VICARIO DELLA DIREZIONE
Firmato digitalmente da Mario Ventrella

Allegato

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE ED IL VIVAIO
COOPERATIVO REGIONALE PIEMONTESE VIVALB s.c.r.l.
PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI "CONDUZIONE
DELLA SCREEN HOUSE, DEI CAMPI DI PIANTE MADRI MARZE
DEL CE.PRE.MA.VI. E PREMOLTIPLICAZIONE DELLE
SELEZIONI CLONALI PER IL PERIODO 2021 2022".

PREMESSO CHE:

a) L' Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte
(E.S.A.P.) è stato istituito con legge regionale 24
aprile 1974, n. 12 (Istituzione dell'Ente di
Sviluppo Agricolo del Piemonte);

b) l' E.S.A.P. con deliberazione 2 maggio 1979, n.
45/79-C ha istituito il Centro di
Premoltiplicazione del Materiale Viticolo
Piemontese (CE.PRE.MA.VI), presso l'azienda
agricola Bardelli di Alba (CN), frazione Vaccheria
avente la finalità di:

- favorire la più vasta e pronta utilizzazione dei
risultati della ricerca scientifica applicata al
settore del miglioramento genetico e sanitario
della vite;

- produrre "materiale di base", a partire dal "materiale iniziale" proveniente dalle piante madri marze allevate nella screen house, per i vivaisti autorizzati alla produzione di materiale viticolo per la costituzione di propri campi di piante madri destinati alla produzione commerciale di marze, talee e barbatelle franche di piede o innestate di qualificazione certificata;

- promuovere iniziative scientifiche, didattiche e dimostrative;

c) la legge regionale 23 febbraio 1995, n. 18 ha soppresso l'E.S.A.P. e la Regione Piemonte è subentrata a tale ente nello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite;

d) al fine di promuovere la produzione di materiale vivaistico viticolo certificato, la Regione realizza, in quanto titolare, direttamente o affidando il servizio a soggetti qualificati, l'attività del CEPREMAVI, autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ad esercitare la funzione di nucleo di premoltiplicazione del materiale vegetativo della vite;

e) la DGR 19 aprile 2004, n. 22 - 12329, che indica le modalità e gli indirizzi relativi

all'affidamento dell'incarico per lo svolgimento delle attività del CE.PRE.MA.VI, stabilisce che:

- l'incarico di condurre i campi di piante madri marze e i materiali iniziali conservati nella screen house deve essere affidato ad un'azienda vivaistica, dotata della necessaria esperienza e di adeguate strutture;

- la premoltiplicazione delle selezioni clonali deve essere affidata allo stesso vivaio o ad altra azienda vivaistica, indicata di comune accordo con le associazioni vivaistiche piemontesi. Tale incarico non comporterà comunque alcun costo aggiuntivo per la Regione, poiché, a fronte dei costi sostenuti per la produzione, confezionamento e consegna del materiale di base l'azienda individuata incasserà i proventi della vendita del materiale stesso;

f) per gli anni 2021 e 2022, la determinazione dirigenziale 2 dicembre 2020, n. 866 individua nel Vivaio Cooperativo regionale Piemontese VIVALB s.c.r.l., il soggetto idoneo allo svolgimento delle attività del CE.PRE.MA.VI. e impegna le risorse per la conduzione della screen house e dei campi di piante madri marze del Ce.pre.ma.vi;

g) sulla base delle indicazioni pervenute dall'associazionismo vivaistico viticolo piemontese, la DD n..... del affida l'incarico di premoltiplicazione al medesimo Vivaio Cooperativo regionale Piemontese VIVALB s.c.r.l. che svolge le attività di premoltiplicazione in collaborazione con un altro vivaio viticolo piemontese con il quale il Vivalb ha sottoscritto un protocollo di collaborazione;

h) l'art. 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 consente alle pubbliche amministrazioni di stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli, al fine di "promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio". Tramite le predette convenzioni possono essere stipulati contratti di appalto, in deroga alle norme vigenti, per importi annuali, nel caso di imprenditori agricoli in forma associata, non superiori a 155.653,00 euro (ex 300 milioni di lire).

i) La Regione Piemonte, in attuazione del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali), del decreto del Ministro delle

politiche agricole e forestali 8 febbraio 2005 (Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite) e del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 luglio 2006 (Recepimento della direttiva n. 2005/43/CE della Commissione del 23 giugno 2005, che modifica gli allegati della direttiva n. 68/193/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite) che modifica gli allegati I, II, III e IV e del citato decreto ministeriale 8 febbraio 2005 al fine di recepire la direttiva 2005/43/CE della Commissione del 23 giugno 2005 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, garantisce il controllo fitosanitario sul materiale di moltiplicazione della vite di categoria iniziale e base.

Visto quanto sopra, considerati:

- la DGR 19 aprile 2004, n. 22 - 12329,
- la determinazione dirigenziale 2 dicembre 2020, n. 866
- la determinazione dirigenziale del 2021, n.....
- l'art. 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228

TUTTO CIO' PREMESSO TRA:

la Regione Piemonte - Settore Produzioni agrarie e zootecniche - nella persona del Responsabile pro tempore del Settore Produzioni agrarie e zootecniche, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede del Settore stesso, sita in Torino, Corso Stati Uniti, 21,

E

Il Vivaio Cooperativo Regionale Piemontese VIVALB s.c.r.l. (P. I.V.A. 00951700046) nella persona del Presidente e rappresentante legale pro-tempore, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede del Vivalb

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO.

1. Il Vivalb sulla base delle esigenze in merito espresse dall'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura, ha predisposto ed è disponibile ad attuare i seguenti programmi di attività, meglio illustrati nei documenti allegati alla presente convenzione per farne parte integrante:

- "Conduzione della screen house del Ce.pre.ma.vi. per il periodo 2021-2022"

Durata dell'attività: anni due, dal 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2022;

Spesa: euro 33.553,32 IVA inclusa

- "Conduzione dei campi di piante madri marze del Ce.pre.ma.vi. per il periodo 2021-2022".

Durata dell'attività: anni due, dal 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2022;

Spesa: euro 46.370,66 iva inclusa

- "Premoltiplicazione delle selezioni clonali del Ce.pre.ma.vi. per il periodo 2021-2022"

Durata dell'attività: anni due, dal 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2022;

Spesa: euro zero. Il Vivalb incasserà i proventi della vendita del materiale di base prodotto a fronte dei costi sostenuti per la produzione, confezionamento e consegna del materiale stesso.

Trattandosi di attività legate a ben precisi cicli biologici, sono ammesse in sanatoria le spese e le attività, connesse a tali cicli, effettuate precedentemente alla stipula della presente convenzione.

2. I programmi delle attività di conduzione della screen house e dei campi di piante madri marze per il 2021 e 2022 sono stati approvati

dall'Amministrazione regionale con la determinazione dirigenziale del Settore Produzioni agrarie e zootecniche 2 dicembre 2020, n. 866. Con il medesimo provvedimento è stata impegnata in favore di Vivalb s.c.r.l. la spesa complessiva di 79.923,98 euro IVA inclusa per l'attuazione dei programmi di attività di Conduzione della screen house e dei campi di piante madri marze del Ce.pre.ma.vi. per il periodo 2021-2022, come di seguito indicato:

- euro 16.776,66 sul capitolo di spesa 126764/2020 per la conduzione della screen house del Ce.pre.ma.vi. per l'anno 2021;

- euro 23.185,33 sul capitolo di spesa 137773/2021 per la conduzione dei campi di piante madri marze del Ce.pre.ma.vi. per l'anno 2021;

- euro 16.776,66 sul capitolo di spesa 126764/2022 per la conduzione della screen house del Ce.pre.ma.vi. per l'anno 2022;

- euro 23.185,33 sul capitolo di spesa 137773/2022 per la conduzione dei campi di piante madri marze del Ce.pre.ma.vi. per l'anno 2022.

3. Con la sottoscrizione della presente convenzione Vivalb s.c.r.l. accetta il corrispettivo pattuito e contestualmente si impegna ad escludere ogni forma di revisione dello stesso.

Sono a carico di Vivalb s.c.r.l., intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività oggetto della presente convenzione.

4. I corrispettivi che la Regione verserà al Vivalb sono comprensivi di tutte le spese ammesse nei preventivi presentati dal Vivalb s.c.r.l. per la realizzazione delle attività di Conduzione della screen house e dei campi di piante madri marze del Ce.pre.ma.vi. per il periodo 2021-2022.

5. Vivalb s.c.r.l. dichiara con la sottoscrizione della presente convenzione di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori e con le leggi vigenti in materia di sicurezza.

6. I programmi delle attività di premoltiplicazione delle selezioni clonali del Ce.pre.ma.vi. per il 2021 e 2022 sono stati approvati dal Settore con la determinazione dirigenziale n..... del..... del Settore Produzioni agrarie e zootecniche.

**ART. 2 MODALITA' E PROCEDURE PER L'EROGAZIONE
DEL CORRISPETTIVO ECONOMICO.**

1. Il corrispettivo per la conduzione della screen house e dei campi di piante madri marze del Ce.pre.ma.vi. per il biennio 2021-2022 sarà liquidato in ciascuna annualità a regolare esecuzione della prestazione, in particolare:

a) euro 16.776,66 per la conduzione della screen house ed euro 23.185,33 per la conduzione dei campi di piante madri marze del Ce.pre.ma.vi. al termine delle attività previste per l'anno 2021 da fatturarsi entro il 1 dicembre 2021, previa presentazione alla Regione Piemonte della seguente documentazione:

. relazione sull'attività svolta nel 2021, sottoscritta dal Legale Rappresentante di VIVALB s.c.r.l.;

. fattura in formato elettronico sul Sistema nazionale d'Interscambio (SdI) al codice univoco ufficio IPA **EOG7LT**, indicando in grassetto gli estremi della determinazione di impegno e della convenzione sottoscritta dalle parti. La fattura elettronica dovrà inoltre contenere la seguente dicitura: "scissione del pagamento ai sensi del meccanismo denominato "Split Payment" (versamento dell'IVA sulle fatture fornitori direttamente all'Erario), normato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)". La fattura verrà

debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

b) euro 16.776,66 per la conduzione della screen house ed euro 23.185,33 per la conduzione dei campi di piante madri marze del Ce.pre.ma.vi.delle attività previste per l'anno 2022 da fatturarsi entro il 1 dicembre 2022, previa presentazione alla Regione Piemonte della seguente documentazione:

. relazione sull'attività svolta nel 2022, sottoscritta dal Legale Rappresentante di VIVALB s.c.r.l.;

. fattura in formato elettronico sul Sistema nazionale d'Interscambio (SdI) al codice univoco ufficio IPA **EOG7LT**, indicando in grassetto gli estremi della determinazione di impegno e della convenzione sottoscritta dalle parti. La fattura elettronica dovrà inoltre contenere la seguente dicitura: "scissione del pagamento ai sensi del meccanismo denominato "Split Payment" (versamento dell'IVA sulle fatture fornitori direttamente all'Erario), normato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)". La fattura verrà debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

c) euro zero per la premoltiplicazione delle selezioni clonali del Ce.pre.ma.vi. per il periodo

2021-2022. Il Vivalb incasserà i proventi della vendita del materiale di base prodotto a fronte dei costi sostenuti per la produzione, confezionamento e consegna del materiale stesso.

2. Le Parti convengono che il corrispettivo per le attività eseguite sarà pagato a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica da parte della Regione Piemonte.

3. Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla regolarità contributiva di VIVALB s.c.r.l., attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte di VIVALB s.c.r.l., l'Amministrazione regionale tratterà l'importo corrispondente all'inadempienza e ne disporrà il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

4. Ogni variazione o revisione delle disposizioni della presente convenzione e del programma allegato deve essere preventivamente concordata tra le parti contraenti, a mezzo pec.

5. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile alla Regione

Piemonte, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura aggiornata ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).

6. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 del codice civile.

ART. 3 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

FINANZIARI

1. Tutte le comunicazioni previste dal presente articolo sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

2. La Regione Piemonte non eseguirà alcun pagamento al Vivalb in pendenza della comunicazione dei dati di cui al paragrafo precedente.

3. La Regione Piemonte risolverà la convenzione in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1 della legge 136/2010.

ART. 4 - ALTRI OBBLIGHI

1. Il Vivalb si impegna a lasciare libero accesso ai campi di piante madri marze e alla screen house del CE.PRE.MA.VI per il prelievo di materiali di moltiplicazione in base alle disposizioni che verranno fornite dal Settore Produzioni agrarie e zootecniche; si impegna inoltre a distribuire il materiale di moltiplicazione di base prodotto su incarico del CE.PRE.MA.VI secondo le assegnazioni determinate dal predetto Settore regionale.

ART. 5 - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha durata di anni due, dal 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2022.
2. Tale scadenza può essere prorogata qualora, per comprovati motivi, le attività e la documentazione relativa non possano essere svolte entro i termini sopra indicati.
3. La proroga potrà essere concessa, a seguito di richiesta scritta da parte del Vivalb presentata al Settore entro il 30 novembre dell'anno a cui si riferisce l'attività.

ART. 6 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E PENALITA'

1. Qualora dopo lo scadere della proroga si verificano ulteriori ritardi, non concordati con il Settore ai sensi dell'articolo 5, nella consegna della documentazione descritta al precedente art. 2, viene applicata a carico del Vivalb una penale sugli importi pattuiti per l'attività in oggetto.

2. Qualora i programmi vengano svolti soltanto in parte, e comunque le attività non svolte possano essere ritenute, da parte del Settore istruttore competente, significative al raggiungimento dei risultati, nonostante le attività effettivamente prestate siano regolarmente documentate, la Regione Piemonte può riconoscere una parte delle spese commisurate alle prestazioni effettivamente fornite.

ART. 7 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679.

1. I dati personali dei sottoscrittori saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE

(regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”, pertanto verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella convenzione e comunicati al Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche.

2. I dati personali riferiti al personale incaricato dal Vivalb per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione e trasmessi alla Regione Piemonte, saranno trattati secondo quanto previsto dal GDPR. L’acquisizione dei dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità di procedere alla stipulazione della convenzione.

3. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il dirigente responsabile pro-tempore del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, domiciliato presso la sede operativa del Settore, presso Corso Stati Uniti 21 a Torino. Il

responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il CSI-Piemonte (comunicazione@csi.it - protocollo@cert.csi.it).

4. I dati dei sottoscrittori saranno trattati esclusivamente da soggetti e responsabili (esterni) incaricati dal Titolare, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti ai sottoscrittori in qualità di interessati.

5. I dati personali riferiti ai sottoscrittori sono conservati per un periodo di 20 anni secondo quanto previsto dal Piano di fascicolazione e conservazione dell'ente Regione Piemonte.

6. I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione.

7. I sottoscrittori potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la

cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al titolare, al responsabile della protezione dati (DPO) o al responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

8. Sarà cura del Vivalb fornire ai dipendenti incaricati per lo svolgimento dell'attività l'informativa sul trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal GDPR.

**ART. 8 - PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA E CODICE DI
COMPORTAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE**

1. Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, la Regione Piemonte con deliberazione della Giunta regionale 21 febbraio 2020, n. 37-1051 ha adottato per il triennio 2020-2022 un proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'ente, che prevede l'attuazione di misure specifiche atte a prevenire

eventuali comportamenti corruttivi: il Vivalb si impegna a conoscere e a diffondere all'interno della propria struttura i contenuti del Codice presso i propri dipendenti, i propri consulenti e presso tutti coloro che operano nell'ambito delle attività di cui alla presente convenzione.

2. Il Settore e il Vivalb dichiarano di conoscere e di accettare gli obblighi di condotta definiti nel Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte approvato con la DGR n. 1-1717 del 13 luglio 2015 e di vigilare sull'osservanza del medesimo.

3. Al fine di assicurare il rispetto di quanto stabilito dall'art. 18 del Codice di comportamento, si comunica che lo stesso Codice di comportamento sarà inviato al Vivalb tramite PEC.

4. La violazione degli obblighi disposti dal Codice di comportamento comporta la risoluzione del contratto, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

5. Il Vivalb dichiara di conoscere e accettare i contenuti e gli obblighi di condotta definiti nel Codice di comportamento della Regione e di vigilare sull'osservanza del medesimo.

6. Il Vivalb dichiara di conoscere il Patto di integrità degli appalti pubblici regionali,

pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente dell'ente, e citato nel Piano per la prevenzione della corruzione al punto 6.1.12, e di accettarne e osservarne i contenuti.

ART. 9 - CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia relativa alla presente convenzione è devoluta alla competenza del Tribunale civile di Torino

ART. 8 - ONERI DI BOLLO E DI REGISTRAZIONE:

Le eventuali spese di bollo e di registrazione della presente convenzione sono a carico del VIVALB.

Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005.

Il committente - Il Responsabile del Settore

Il Rappresentante legale del Vivalb s.c.r.l.

CONDUZIONE DELLA SCREEN HOUSE DEL CE.PRE.MA.VI

ATTIVITA' REALIZZATA DAL VIVALB

ANNUALITA' 2021, 2022

Prima annualità: 1 gennaio 2021-31 dicembre 2021

- Invasatura doppio substrato
- Trapianto viti
- Potatura verde
- Irrigazione
- Trattamenti antiparassitari

Seconda annualità: 1 gennaio 2022-31 dicembre 2022

- Invasatura doppio substrato
- Trapianto viti
- Potatura verde
- Irrigazione
- Trattamenti antiparassitari

Il Vivalb si avvarrà della consulenza di un tecnico specializzato nella gestione della screen house e nella messa a dimora di barbatelle nel campo piante madri marze.

Firma del Rappresentante Legale

CONDUZIONE DEI CAMPI DI PIANTE MADRI MARZE DEL

CE.PRE.MA.VI

ATTIVITA' REALIZZATA DAL VIVALB

ANNUALITA' 2021, 2022

Prima annualità: 1 gennaio 2021-31 dicembre 2021

- Legatura tralci-canne
- Messa a dimora barbatelle
- Stesura rete anti-insetto sulle centine
- Sarchiatura manuale
- Fresatura, trinciatura
- Trattamenti antiparassitari
- Diserbo
- Potatura verde ed asporto grappoli

Seconda annualità: 1 gennaio 2022-31 dicembre 2022

- Legatura tralci-canne
- Messa a dimora barbatelle
- Stesura rete anti-insetto sulle centine
- Sarchiatura manuale
- Fresatura, trinciatura
- Trattamenti antiparassitari
- Diserbo
- Potatura verde ed asporto grappoli

**PREMOLTIPLICAZIONE DELLE SELEZIONI CLONALI DEL
CE.PRE.MA.VI, ATTIVITA' REALIZZATA DAL VIVALB
ANNUALITA' 2021, 2022**

Prima annualità: 1 gennaio 2021-31 dicembre 2021

- Raccolta delle marze dai campi di piante madri marze del Ce.pre.ma.vi;
- pulizia e conservazione delle marze in fasci;
- innesto e paraffinatura delle marze su portinnesto di base;
- forzatura;
- scassonatura e paraffinatura;
- messa a dimora barbatelle in pieno campo;
- conduzione delle barbatelle in vivaio (concimazione, irrigazione, gestione delle infestanti, trattamenti antiparassitari);
- estirpo delle barbatelle, cernita, conteggio, paraffinatura ed etichettatura;
- termoterapia su barbatelle finite;
- confezionamento e distribuzione del materiale di base secondo le assegnazioni fornite dal Settore regionale competente.

Seconda annualità: 1 gennaio 2022-31 dicembre 2022

- Raccolta delle marze dai campi di piante madri marze del Ce.pre.ma.vi;
- pulizia e conservazione delle marze in fasci;
- innesto e paraffinatura delle marze su portinnesto di base;
- forzatura;
- scassonatura e paraffinatura;
- messa a dimora barbatelle in pieno campo;
- conduzione delle barbatelle in vivaio (concimazione, irrigazione, gestione delle infestanti, trattamenti antiparassitari);
- estirpo delle barbatelle, cernita, conteggio, paraffinatura ed etichettatura;
- termoterapia su barbatelle finite;
- confezionamento e distribuzione del materiale di base secondo le assegnazioni fornite dal Settore regionale competente.

Nello svolgimento delle attività il Vivalb si avvarrà della collaborazione del vivaio con cui ha sottoscritto un protocollo di collaborazione.

Firma del Rappresentante Legale